Scuole Civiche di Milano – FdP Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano Tel. +39 02 971521 Fax +39 02 36661431 appalti@fondazionemilano.eu www.fondazionemilano.eu



NOTA ESPLICATIVA DI GARA

Gara 22/2016

Procedura negoziata - in un lotto solo – senza pubblicazione di bando di gara, tramite piattaforma di e-procurement (sintel) con unico operatore economico - per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione urgente per la sede di Via Carchidio di Scuole civiche di Milano F.d.P. – Dipartimento Civica Scuola di Lingue Altiero Spinelli

CIG 6764001633



INDICE

KIJERIMENII ESSENZIAII	3
STAZIONE APPALTANTE:	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO:	3
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:	3
MODALITA' DI RITIRO DEGLI ATTI DI GARA:	4
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE:	4
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI	4
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE	4
SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE	4
OGGETTO DELLA PROCEDURA	4
ART. 1 - DOCUMENTAZIONE	4
ART. 2 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE	4
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Art. 45 Operatori economici del NCCP)	4
ART. 4 - DOCUMENTI DA PRESENTARE	7
Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito dell'offerta (a pena di irricevibilità ed esclusione)	7
Capo 2 - documentazione amministrativa (Busta A)	7
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	8
DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE	9
(A) Dati dell'azienda	10
(B) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. a), d), e), f), g) e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti	(D.Lgs.
50/2016)	10
(C) cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 4, e comma 5 del NCCPNuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)	11
(D) Legge 12 marzo 1999 n. 68	12
(E) Criteri di selezione degli operatori economici – Capacità economica e finanziaria - Volume d'affari	12
(F) Criteri di selezione degli operatori economici – Capacità tecniche e professionali - Dichiarazione contratti	13
(G) GARANZIA PROVVISORIA	14
(H) AVCpass - PASS-OE	<u> 18</u> 17
REQUISITI - ATI	18
REQUISITI - CONSORZIO O ALTRE FORME ANALOGHE	20
AVVALIMENTO	20
SUBAPPALTO	21
RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:	21
Capo 3 – offerta economica (Busta B)	21
ART. 5 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	<u>23</u> 22
ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI	23
ART. 8 - VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA	24
ART. 9 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI	24
ART. 10 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA	25



Riferimenti Essenziali STAZIONE APPALTANTE:

SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione – Alzaia Naviglio Grande, 20 – Milano. Il Rup nominato come da art. 31 D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice Contratti Pubblici (NCCP) è Abussi Giovanna – Responsabile Facility Management di Scuole Civiche di Milano.

DECRETO: Prot. n. SCM-2016-				
Procedura di Gara: PROCEDUI	RA NEGOZIATA se	nza pubblicazio	ne di bandoin 1	lotto unico non
scorporabile, eseguita sulla pi	attaforma SINTEL	– procedura n.		

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si informa - non esaustivamente - che la procedura è disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in breve NCCP = Nuovo Codice Contratti Pubblici);
- D.P.R. 5-10-2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (vigente transitoriamente ex art. 217 lettera u) del D.Lgs. 50/2016);
- e in particolare art. Art. 36 Contratti sotto soglia del NCCP D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
 Art. 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e
 forniture sotto soglia, e segg. del Regolamento D.P.R. 207/2010
- R.D. 23-5-1924 n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per quanto applicabile;
- Regolamento di Scuole Civiche di Milano, FdP per l'Acquisizione in Economia di forniture, lavori e servizi (pubblicato nel sito web della Fondazione al seguente indirizzo: http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/20130521 scm regolamento per gli acquisti in economiaok.pdf

IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO:

LOTTO UNICO euro 190.000,00 (centonovantamilaeuro) IVA esclusa —oltre oneri per la sicurezza pari **euro 3.800,00** oltre iva non soggetti a ribasso.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

<u>Pagamento a corpo</u>. Il corrispettivo contrattuale sarà a corpo in base al computo metrico allegato al Capitolato Speciale d'appalto dedotto lo sconto di gara offerto dall'operatore economico aggiudicatario.



MODALITA' DI RITIRO DEGLI ATTI DI GARA:

Gli atti e la mo	odulistica d	li gara	potranno	essere	visionati	е	scaricati	sulla	piattaforma	SINTEL,
PROCEDURA n.										

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE:

Criterio DELL'OFFERTA AL PREZZO PIU' BASSO (art. 95 comma 4 NCCP D.Lgs. 50/2016).

TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI

26/07/2016 ore 12.00 – ultima pubblicazione delle risposte ai chiarimenti 27/07/2016

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

28/7/2016 ore 10.00

SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE

28/07/2016 ore 14.00

OGGETTO DELLA PROCEDURA

L'affidamento, in un lotto solo, dei lavori necessari al completamento del risanamento strutturale urgente della sede di via Carchidio ha la durata massima di 6 mesi e si ritiene concluso al termine dei lavori come da indicazioni del CSA.

ART. 1 - DOCUMENTAZIONE

La documentazione è costituita da:

- 1. Lettera d'invito (generata automaticamente dal sistema);
- 2. Nota esplicativa;
- 3. Capitolato speciale d'appalto;
- 4. ALLEGATO A computo metrico;

ART. 2 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE

Per la presentazione dell'offerta è preferibile utilizzare la modulistica seguente, che viene messa a disposizione:


- 1. mod. "DICHIARAZIONI";
- 2. Modello Offerta Economica (generato automaticamente dal sistema);

Ciascun modello "DICHIARAZIONI" è predisposto per le dichiarazioni dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, incluse le dichiarazioni di idoneità morale che devono essere presentate <u>da e/o per tutti i soggetti i soggetti dotati di poteri di amministrazione e di rappresentanza individuati con riferimento alle funzioni sostanziali conferite all'interno dell'impresa piuttosto che alle qualifiche formali (A.V.C.P., Parere n.59 del 23/04/2013) come meglio specificato nei successivi paragrafi della presente Nota Esplicativa e nei modelli di "DICHIARAZIONI".</u>

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Art. 45 Operatori economici del NCCP)

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici elencati nell'art 45 del NCCP (trascritto in nota (¹)) - che dovranno essersi prima accreditati come operatori economici sulla piattaforma SINTEL e sull'ALBO FORNITORI DI FONDAZIONE MILANO:

^{(&}lt;sup>1</sup>) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NC



Si applicano i requisiti stabiliti dagli artt. 47; 48 del NCCP riportati in nota (²) ai quali si rinvia.

Art. 3 Definizioni

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Ai fini del presente codice si intende per:

...


p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

.....

Art. 45 Operatori economici

In vigore dal 19 aprile 2016

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
- 2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensidell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- 3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
- 4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
- 5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
- (²) **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NC Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare** In vigore dal 19 aprile 2016




- 1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), [b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; c) i consorzi stabili] devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

In vigore dal 19 aprile 2016

- 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
- 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.
- 4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo, I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) [d) i raggruppamenti temporanei; e) i consorzi ordinari], anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad imo di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.



ART. 4 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito dell'offerta (a pena di irricevibilità ed esclusione)

L'offerta dovrà essere presentata online sulla piattaforma SINTEL secondo le procedure indicate sullo stesso.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta Virtuale A);
- OFFERTA ECONOMICA (Busta Virtuale B)

Capo 2 - documentazione amministrativa (Busta A)

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

- 11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle <u>aqqregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,</u> di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dei mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la staziona appaltante può recedere dal contratto.
- 18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Si precisa che:

- La domanda di partecipazione, l'offerta economica e l'offerta tecnica (ove prevista) devono, a pena di esclusione, essere firmate, mediante firma digitale p7m, da persona avente il potere di impegnare l'azienda verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria; Artigianato, Agricoltura).
- In caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" ovvero dal consorzio "in nome e per conto proprio e del consorziato partecipante" (e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero del consorzio dichiarante);
- in caso di raggruppamenti o consorzi <u>non ancora costituiti e da costituire</u>, l'offerta economica dovrà essere espressa da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).

Per la redazione della domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni i concorrenti sono invitati a usare, preferibilmente, i modelli predisposti da Fondazione Milano.


Eventuali diverse modalità di redazione dovranno in ogni caso essere equivalenti ai modelli suddetti e contenere tutte le informazioni in essi richieste.

La domanda di partecipazione deve recare le seguenti indicazioni (**comportano l'esclusione** le omissioni da cui derivi incertezza sull'identificazione del Concorrente o della gara):

- l'intestazione del Concorrente
- il titolo esatto della gara
- CIG del lotto cui si intende partecipare
- numero di telefono;
- indirizzo E-mail e PEC;
- partita IVA e/o codice fiscale;
- matricola aziendale e sede competente INPS, codice azienda e PAT INAIL e/o di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del Concorrente;
- Agenzia delle Entrate territoriale di competenza;
- tipologia di iscrizione previdenziale (datore di lavoro, gestione separata committente/associante, lavoratore autonomo, gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione);
- C.C.N.L. applicato;
- numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di imprenditore (Micro, Piccola, Media, Grande) ai sensi della L. n. 180/2011 Statuto delle imprese;
- Ufficio Provinciale del Lavoro territoriale di competenza.

Nella stessa il Concorrente (a pena d'esclusione per tutte le lettere del seguente elenco):

- a) chiede di essere ammesso alla gara;
- b) autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione all'indirizzo E-mail o PEC dichiarata;
- c) dichiara di conoscere e accettare senza alcuna condizione o riserva tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta e si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;
- d) dichiara contestualmente, di conoscere e sottoscrivere ogni articolo del Capitolato Speciale d'Appalto anche come parte integrante dell'offerta medesima.



Si precisa che l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà confermare di avere conosciuto il capitolato e di averlo indicato come parte integrante della sua offerta e lo richiamerà e accetterà come parte integrante del contratto (cosiddetta "relazione perfetta").

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti del servizio.

- e) dichiara contestualmente, che non sono impiegate presso la propria azienda persone che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 Dlgs. 165/2001 (3), i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (Art. 53, c.16---ter Dlgs. 165/2001 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
- f) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
- g) dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/01) presente sull'area dedicata del sito web di Scuole Civiche di Milano: http://www.fondazionemilano.eu/pagine/modello-organizzazione-gestione-e-controlloex-d-lgs-23101-0;
- h) autorizza Fondazione Milano, (nell'eventualità che un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti"), a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure dichiara di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della documentazione alla gara, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale.

DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE Attenzione:

L'obbligo di rendere le dichiarazioni prescritte nel seguito può essere legittimamente assolto per conto dell'impresa dal suo rappresentante legale, anche avuto riguardo ai terzi, inclusi altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o responsabile tecnico, il socio unico o di maggioranza, etc., in base al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo di rappresentante (ANAC Parere di Precontenzioso n. 192 del 21/11/2012).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del VCCP D.Lgs. 163/2006 (transitoriamente in vigore

⁽³) N.B.: amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici), il CONI.



per l'art. 216 comma 13 del NCCPD.Lgs. 50/2016), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti (ⁱ):

(A) Dati dell'azienda

A pena di esclusione

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - resa dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, in carta libera, da cui risultino oltre al numero e alla data di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, la denominazione, la forma giuridica del concorrente, il numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (per le società cooperative) ed <u>il settore di attività che deve essere compatibile ed aderente all'oggetto del contratto</u>.

Nello specifico:

- Per le imprese individuali, i nominativi e le date di nascita del titolare e del direttore tecnico o responsabile tecnico ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per le società in accomandita semplice, i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per la società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita dei soci e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per altro tipo di soc. o consorzio, i nominativi e le date di nascita dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico o di maggioranza che sia persona fisica in caso di società con meno di quattro soci (Nota Bene: invece l'aggiudicatario sarà verificato per questo requisito anche per gli eventuali soci che fossero persone giuridiche).

(B) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. a), d), e), f), g) e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - resa dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, in carta libera, attestante la <u>non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), d), e), f), g) e comma 2 del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) (⁴).</u>

 $[\]binom{4}{}$ Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 Art. 80 Motivi di esclusione – Comma 1 e 2: In vigore dal 19 aprile 2016

^{1.} Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:



(C) cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 4, e comma 5 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - in carta libera, attestante la <u>non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. art. 80 co. 4, e comma 5 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) (⁵).</u>

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis () del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 () del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 deldecreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- $\binom{5}{}$ Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 Art. 80 Motivi di esclusione Comma 4 e 5: In vigore dal 19 aprile 2016
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrate con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;



(D) Legge 12 marzo 1999 n. 68

A pena di esclusione

Dichiarazione nella quale si attesta l'ottemperanza della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero che non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

(E) Criteri di selezione degli operatori economici – Capacità economica e finanziaria - Volume d'affari

(NCCP artt. 83/4; 86/4; Alleg. XVII/1)

FM ammette alla presente procedura l'operatore economico che possiede i requisiti di capacità economica e finanziaria attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto. L'operatore economico può dimostrare il possesso di tali requisiti mediante uno o più dei seguenti mezzi di prova:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o lettere di affidabilità con le quali almeno un istituto di credito di primaria importanza attesta di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l'operatore economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso con specifico riferimento al valore dell'importo a base d'asta per il quale l'operatore economico presenta l'offerta;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo67non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 () del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Fondazione Milano*

- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria, oppure presentazione di informazioni riguardo ai conti annuali dell'azienda che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività e un patrimonio netto almeno equivalente al valore dell'importo a base d'asta per il quale l'operatore economico presenta l'offerta;
- c) una dichiarazione concernente sia il fatturato globale sia il fatturato specifico del settore di attività oggetto dell'appalto con il livello minimo più avanti indicato per ciascun lotto:
 - Dichiarazione dalla quale risulti il possesso di un volume d'affari nel settore oggetto della gara pari almeno € 50.000,00 (cinquantamila) IVA esclusa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) oppure nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (luglio 2013 giugno 2016).

In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito di Capacità economica e finanziaria dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione. L'operatore economico mandatario dovrà dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione, nonché eseguire le prestazioni, in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. L'operatore economico mandante, nel caso in cui sia la quota di partecipazione che la quota di esecuzione sia inferiore al 10%, dovrà dichiarare e possedere il requisito di qualificazione per una percentuale della prestazione che la quota di esecuzione sia inferiore al 40%, dovrà dichiarare e possedere il requisito di qualificazione per una percentuale della prestazione almeno pari al 40%.

(F) Criteri di selezione degli operatori economici – Capacità tecniche e professionali - Dichiarazione contratti

(NCCP artt. 83/6; 86/5; Alleg. XVII/2)

FM ammette alla presente procedura l'operatore economico che possiede i requisiti di capacità tecniche e professionali, anche con riferimento alla competenza, efficienza, esperienza e affidabilità, e in particolare possiede le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. L'operatore economico può dimostrare il possesso di tali requisiti mediante uno o più dei seguenti mezzi di prova:

- A. Una dichiarazione contenente tutte le seguenti indicazioni:
 - A1. Indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;
 - A2. Descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
 - A3. Indicazione dei titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa;
 - A4. Indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
 - A5. Dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
 - A6. Dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore disporrà per eseguire l'appalto;
 - A7. Indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare.
- B. Una dichiarazione delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, come più avanti indicato per ciascun lotto:
 - Dichiarazione di aver eseguito con buon esito contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara nel triennio precedente alla data di



pubblicazione del bando di gara (luglio 2013 – giugno 2016) per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione dell'IVA almeno pari a € 50.000,00 (cinquantamilamila) IVA esclusa

- o documentabili con un massimo di n. 3 contratti;
- o di cui almeno uno con importo pari o superiore a € 30.000,00 IVA esclusa

E' ammesso <u>l'avvalimento</u> ai sensi dell'art. 89 del NCCP (vedi avanti).

(G) GARANZIA PROVVISORIA

A pena di esclusione

(NCCP art. 93)

Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria espressamente per la copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. La garanzia provvisoria dovrà essere di un importo pari al 2% (duepercento) del prezzo base (iva esclusa) indicato per il lotto per cui si concorre; pertanto il deposito richiesto è pari a: euro 1.039,36. Tutti gli importi sono arrotondati per difetto o per eccesso al centesimo (Reg. CE/1103/97 art. 5).

La garanzia provvisoria dovrà avere la durata per un minimo di 180 giorni dalla data fissata nella presente Nota Esplicativa come termine per la presentazione delle offerte e dovrà contenere o essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, <u>a pena di esclusione</u>, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 NCCP, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia provvisoria di cui sopra potrà, essere costituita in una delle seguenti modalità:

- a) **fideiussione bancaria** rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge;
- b) **fideiussione assicurativa** rilasciata da imprese assicurative autorizzate a norma di legge;
- c) **fideiussione rilasciata da intermediari finanziari** iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fidejussioni bancarie o quelle assicurative o le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente: →la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; →la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile (⁶); →la operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'impegno del fidejussore dovrà contenere i seguenti elementi:

- la firma di un incaricato dell'Istituto garante accompagnata dalla chiara indicazione del suo nominativo;

⁽⁶⁾ Art. 1957. Scadenza dell'obbligazione principale.

^{1.} Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

^{2.} La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

^{3.} In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

^{4.} L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Fondazione Milano*

- la chiara indicazione della sua funzione verso l'Istituto garante, accompagnata dalla sua attestazione di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza, e dalla descrizione del titolo in base al quale è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato: tuttavia, ove manchino questi elementi, verrà assegnato un termine perentorio al concorrente per la regolarizzazione.
- d) Cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, consegnando a FM, con le modalità più avanti indicate, la relativa ricevuta o nota o polizza che ne attesta la costituzione.
- e) **Cauzione in Assegno circolare** emesso da banca di primaria importanza non trasferibile intestato a intestato a Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione e consegnato a FM con le modalità più avanti indicate.
- f) Cauzione in Assegno Postale Vidimato non trasferibile intestato a intestato a Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione e consegnato a FM con le modalità più avanti indicate.

Le fidejussioni i rilasciate in via telematica saranno ritenute valide alle seguenti condizioni:

- se conterranno le indicazioni che mettano la Commissione di Gara in grado di verificare seduta stante in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente);
- se il certificato della firma elettronica, oltre a identificare il sottoscrittore, ne specificherà la qualità di rappresentante dell'Istituto bancario o assicurativo o dell'intermediario autorizzato emittente della polizza o fideiussione.

Trattandosi di procedura di gara telematica, la garanzia provvisoria costituita tramite contanti o titoli del debito pubblico o assegno circolare non trasferibile intestato a Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione, oppure tramite le fidejussioni bancarie o quelle assicurative o le fidejussioni degli intermediari finanziari rilasciate in forma cartacea, dovrà essere documentata accludendo nella busta telematica di offerta una copia a scansione formato pdf della ricevuta o nota o polizza che attesta la costituzione del pegno oppure dell'assegno circolare o dell'assegno postale vidimato oppure della fidejussione bancaria o quella assicurativa o la fidejussione degli intermediari finanziari rilasciate in forma cartacea; i suddetti documenti in originale cartaceo dovranno pervenire a FM in busta chiusa e sigillata o firmata sui lembi entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta.

Anche l'impegno di un fideiussore per costituire la cauzione definitiva – se rilasciato in forma cartacea – dovrà essere documentato accludendone nella busta telematica di offerta una copia a scansione formato pdf; mentre l'impegno del fideiussore anzidetto in originale cartaceo dovrà pervenire alla Fondazione insieme con la documentazione della garanzia provvisoria nella medesima busta chiusa e sigillata o firmata sui lembi entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta.

Quando la garanzia provvisoria è costituita in forma cartacea, il documento originale della ricevuta o nota o polizza che attesta la costituzione del pegno oppure l'assegno circolare o l'assegno postale vidimato oppure la fidejussione bancaria o quella assicurativa o la fidejussione degli intermediari finanziari e l'impegno del fideiussore a prestare garanzia definitiva dovranno essere racchiusi in un'unica busta o plico opaco che - a pena di irricevibilità ed esclusione - deve giungere alla stazione appaltante ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, chiuso e

Fondazione Milano°

debitamente sigillato in modo da assicurarne, nel pieno rispetto del principio di segretezza delle offerte, l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di selezione.

Nel caso in cui il plico per difetto delle prescritte indicazioni non sia riconducibile a nessun concorrente o non sia riconducibile alla presente procedura sarà dichiarato inammissibile e determinerà l'esclusione.

Per questi motivi il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse:

- deve essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con modalità tecnica idonea a garantire
 che la chiusura originaria sia rimasta integra e non sia stata manomessa. Sono modalità di
 sigillo equivalenti, ad esempio: le impronte di ceralacca o altro simile materiale; le
 timbrature e firme (leggibili/verificabili) apposte dal Concorrente attraverso i lembi di
 chiusura; etc.
- deve recare sulla facciata esterna le seguenti indicazioni o equivalenti:
 - 1. i riferimenti del Concorrente,
 - 2. il destinatario: SCUOLE CIVICHE DI MILANO Fondazione di partecipazione Area Gestionale Alzaia Naviglio Grande, 20 20144 Milano, il titolo esatto della gara (indicato a pagina 1) e la dicitura "NON APRIRE".

FM applicherà l'art. 93 comma sette del NCCP D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- del <u>50 per cento</u> per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
- o del **20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del <u>15 per cento</u> per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001



riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Seivice Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, <u>l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta</u> nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di A.T.I. o Consorzio, i concorrenti potranno usufruire delle riduzioni della cauzione solo ove tutti i soggetti del Consorzio/ATI siano in possesso delle certificazione relative specifiche certificazioni o requisiti.

Si richiede agli operatori economici di documentare in via telematica tali requisiti:

- fornendo la/le certificazione/i di qualità ai sensi delle norme europee in copia-scansione, purché dichiarata conforme ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 (copia-scansione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 attestante che la copia anzidetta è conforme all'originale);
- oppure fornendo copia-scansione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dal legale rappresentante, attestante in capo al concorrente il possesso della stessa.

Se la certificazione è stata precedentemente presentata in originale o in copia autenticata a Fondazione Milano in occasione della partecipazione ad altre gare d'appalto, il Concorrente potrà presentare fotocopia del medesimo certificato, indicando con chiarezza la precedente gara per cui era stato presentato.

Cauzione di A.T.I. o Consorzio

In caso di partecipazione alla gara in A.T.I. – costituita o costituenda - la garanzia fideiussoria deve essere prestata a nome di tutte le imprese partecipanti e garantire non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara incluso quello di conferire il mandato alla caporaggruppamento designata; fermo restando quanto sopra, è sufficiente che la fideiussione sia sottoscritta della sola mandataria (A.T.I. già costituita) o dall'impresa designata per divenire mandataria (A.T.I. costituendo) (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - Sentenza 04/10/2005 n. 8; Consiglio di Stato Sentenza n. 7935/2006).

Qualora venga scelta la modalità della cauzione mediante pegno o assegno, nella domanda di partecipazione dovrà essere chiaramente dichiarato che la cauzione provvisoria viene fornita a garanzia per tutte le imprese partecipanti in A.T.I.; fermo restando questo, è sufficiente che venga versato un solo pegno o assegno per l'intero importo della garanzia provvisoria dalla mandataria (A.T.I. già costituita) o dall'impresa designata per divenire mandataria (A.T.I. costituendo).

In caso di partecipazione alla gara in Consorzio – già costituito – si applica al Consorzio quale mandatario conferito al Consorziato partecipante per suo tramite alla gara quale mandante quanto previsto sopra in materia di l'A.T.I. già costituita.

Se il Consorzio è ancora da costituire, fermo restando che la garanzia deve essere prestata a nome di tutte le imprese partecipanti e garantire non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara incluso quello di conferire il mandato, è sufficiente che la fideiussione sia sottoscritta o che venga versato un solo pegno o assegno per l'intero importo della garanzia provvisoria da una delle imprese partecipanti alla gara.

In tutti i casi di A.T.I. o Consorzio ancora da costituire, resta fermo che l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.



(H) AVCpass - PASS-OE

(NCCP art. 216/13 con rif a VCCP art. 6-bis)

Le disposizioni transitorie dell'art. 216 co. 13 NCCP prevedono che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 [nuova Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici], le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC-Pass istituita presso l'ANAC [cfr. art. 6-bis VC].

L'Operatore economico deve inserire nella Busta A il "PASSOE": l'operatore economico deve ADERIRE al sistema AVCpass

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass)

e deve creare un proprio repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

Si ricorda che il sistema AVCpass, come sancito dall'art. 2 della Delibera AVCpass del 27/12/2012, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Vecchio Codice.

REQUISITI - ATI

(D.P.R. 207/2010 art. 275 comma 2 con rif. a art. 92; e NCCP art. 48)

A.T.I. del tipo orizzontale - Requisiti

Nel caso di ricorso all'A.T.I. <u>del tipo orizzontale: ></u> alla capogruppo è richiesto - il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dell'importo totale dei servizi, > mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% dell'importo totale dei servizi, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara, > e l'imprenditore mandatario in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Non è indicata prestazione prevalente né prestazione secondaria; pertanto non è si applica quanto previsto per A.T.I. del tipo verticale; ogni A.T.I. dovrà possedere i requisiti dell'A.T.I. del tipo orizzontale.

Nel caso di A.T.I. già **costituito** gli atti di gara sono presentati dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti - <u>a pena d'esclusione</u>.

Nel caso di A.T.I. **costituendo** gli atti di gara sono firmati e presentati - unitamente all'offerta congiunta - da tutte le imprese partecipanti associande - <u>a pena d'esclusione</u>-; il contratto e la garanzia definitiva, a seguito dell'aggiudica, dovranno essere perfezionati dalla impresa mandataria, previo conferimento alla stessa del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva.

In entrambi i casi la partecipazione in A.T.I. comporta - nel caso di ATI orizzontale - la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l'intero.

Pertanto, nel caso in cui concorra un A.T.I. (orizzontale) ex art. 45 NCCP), si dovranno presentare:

se <u>l'A.T.I. è già costituito</u>:

Fondazione Milano*

- Nel caso di A.T.I. già costituito, domanda di partecipazione e offerta sottoscritte da parte dell'impresa mandataria in nome proprio e delle imprese mandanti;
- atto (in originale o in copia autentica con le modalità di cui all' art. 18 o dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000) da cui risulti:
 - o il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza conforme a quanto stabilito dagli artt. 45 e 48 NC, gratuito ed irrevocabile, conferito all'impresa mandataria,
 - e contenente, tra l'altro, le seguenti clausole: l'inefficacia nei confronti della Stazione Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa; l'attribuzione al mandatario nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, da parte delle imprese mandanti, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da contratto, fino alla estinzione di ogni rapporto; l'indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di prestazione nel caso di ATI orizzontale;
- <u>a pena d'esclusione</u> documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:
- (A) Dati dell'azienda
- (B) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (C) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (D) Legge 12 marzo 1999 n. 68
- (E) Criteri di selezione degli operatori economici Capacità economica e finanziaria Volume d'affari
- (F) Criteri di selezione degli operatori economici Capacità tecniche e professionali Dichiarazione Contratti
- (G) GARANZIA PROVVISORIA
- (H) AVCpass PASS-OE

se A.T.I. non è ancora costituito (costituendo):

- Nel caso di A.T.I. costituendo, domanda di partecipazione e offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese partecipanti associande.
- dichiarazione sottoscritta dai soggetti di tutte le imprese che intendono associarsi, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese; tale dichiarazione deve specificare:
 - il tipo di ATI prescelto (orizzontale, distintamente per le diverse prestazioni oggetto dell'appalto)
 - o e l'impresa mandataria capogruppo
 - e che contenga l'indicazione delle categorie o delle quote percentuali di categorie – di lavorazioni per ciascuna impresa, nel caso di ATI verticale oppure di tipi di lavorazione nel caso di ATI orizzontale
 - oltre all'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza conforme a quanto stabilito dall'art. 48 c. 8 D.Lgs.50/2016 alla mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
 - e che, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento del contratto d'appalto, produrranno il contratto costitutivo dell'ATI;
- <u>a pena d'esclusione</u> documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi



poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:

- (A) Dati dell'azienda
- (B) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (C) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (D) Legge 12 marzo 1999 n. 68
- (E) Criteri di selezione degli operatori economici Capacità economica e finanziaria Volume d'affari
- (F) Criteri di selezione degli operatori economici Capacità tecniche e professionali Dichiarazione Contratti
- (G) GARANZIA PROVVISORIA
- (H) AVCpass PASS-OE

REQUISITI - CONSORZIO O ALTRE FORME ANALOGHE

Per le forme consortili di cui all'art. 45 NCCP lettere:

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
 - g) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE);

e per i relativi Consorziati o Partecipanti si rinvia a quanto richiesto in questa N.E. per le A.T.I. - **costituite o costituende** - e a quanto stabilito degli artt. 47 e 48 NC.

Il consorzio dovrà presentare la documentazione analoga e/o equivalente a quella richiesta per le A.T.I. in quanto applicabile.

AVVALIMENTO

(NCCP art. 89 con rif. a art. 83, comma 1, lettere b) e c) [b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali] e art.84 [Art. 84 Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici])

Il Concorrente (singolo o partecipante a un A.T.I. o a un Consorzio o forme simili) che dichiari di usufruire dell'avvalimento dovrà presentare la documentazione di cui all'art. 89 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il Concorrente **ausiliato** dovrà - <u>a pena d'esclusione</u> - presentare, sia per la propria impresa, sia per l'impresa **ausiliaria**, la documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:

- (A) Dati dell'azienda
- (B) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (C) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (D) Legge 12 marzo 1999 n. 68
- (E) Criteri di selezione degli operatori economici– Capacità economica e finanziaria Volume d'affari
- (F) Criteri di selezione degli operatori economici– Capacità tecniche e professionali Dichiarazione



(G) GARANZIA PROVVISORIA

(H) AVCpass - PASS-OE

Il Concorrente **ausiliato** dovrà, *a pena d'esclusione*, presentare inoltre i seguenti documenti:

- una sua dichiarazione attestante la volontà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa **ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa **ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio né associata o consorziata con altri soggetti;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Sarà ritenuta equivalente alla copia autentica anche la fotocopia del contratto allegata alla dichiarazione sostitutiva di notorietà che ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 - 47 e 38 del DPR 445/2000;

SUBAPPALTO

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione della prestazione da subappaltare nei limiti previsti dall'art. 105 del Nuovo Codice dei contratti, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.

In caso di aggiudica è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere a Fondazione Milano, copia delle fatture a quietanza rilasciate dal subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale trasmissione sarà dovuta entro 20 gg dal corrispondente pagamento effettuato da Fondazione Milano.

Nel caso in cui l'affidatario non trasmetta le fatture in oggetto Fondazione Milano si vedrà costretta a sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario e a trattenere la cauzione. Si applica per tutte le imprese concorrenti, incluse le imprese mandanti in ATI o Consorziate.

RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, pena l'esclusione dalla gara.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L'Ente Appaltante effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Capo 3 – offerta economica (Busta B)

L'offerta economica deve, <u>a pena di esclusione</u>, essere firmata da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile.



L'offerta - segreta – deve contenere i seguenti elementi, ciascuno a pena d'esclusione:

- la ragione/denominazione sociale del concorrente, la sua sede, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A;
- l'aliquota IVA da applicare alla fornitura;
- l'ALLEGATO MODELLO DELL'OFFERTA ECONOMICA generato dal sistema;

Sono ammesse solamente offerte a ribasso.

Non sono ammesse offerte parziali o contenenti un prezzo unitario uguale o superiore a quello stabilito come base d'asta.

L'offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere validamente sottoscritta;
- la sottoscrizione dell'offerta dovrà essere firmata digitalmente in p7m da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore) i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura).
- le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
- dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia.

A.T.I. o Consorzi ordinari o forme analoghe

In caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, l'offerta economica <u>- a pena di esclusione -</u> dovrà essere espressa dall'impresa mandataria o consorzio "in nome e per conto proprio e delle mandanti o dei consorziati partecipanti" (e sottoscritta dal relativo titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile);


in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti** (costituendi), l'offerta economica, <u>a</u> <u>pena di esclusione</u> , dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi soggetti muniti dei poteri).

Termine di validità dell'offerta:

È consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l'offerta economica, deve essere presentata secondo le modalità previste da SINTEL entro il termine perentorio indicato a pagina 4.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.



ART. 5 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'espletamento della procedura di gara avverrà in seduta pubblica il giorno indicato a pagina 4 e seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica SINTEL.

La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare ad altra ora o ad altro giorno o non effettuare l'esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.

Nella stessa seduta si procederà, altresì all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e a individuare provvisoriamente la migliore offerta, fatti salvi i controlli di legge successivi. La migliore offerta sarà quella che presenterà il massimo ribasso sul prezzo indicato a base d'asta. E' fatta salva la verifica delle offerte anormalmente basse.

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto amministrativo.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto, che verrà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante. All'aggiudicatario sarà richiesto la disponibilità della firma digitale.

Il contratto diverrà efficace alle condizioni previste dall'art 32 del NCCP.

Nelle more per la stipulazione ed efficacia del contratto, la Fondazione potrà avviare l'esecuzione del contratto anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 13 NC. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Fondazione Milano® potrà non procedere all'assegnazione e/o alla stipulazione del contratto e/o alla sospensione dello stesso qualora la direzione di Fondazione Milano® non metterà a disposizione le risorse di bilancio necessarie.


ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta che avrà presentato il **miglior sconto da applicarsi** all'importo **a base di gara**.

Verrà valutata l'anomalia delle offerte in uno dei metodi indicati dall'art. 97 NCCP -

ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI

- a) E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax ed email;
- b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
- c) Fondazione Milano® si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto. L'accertamento dei dati giudiziari che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via fax al numero indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
- d) L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, alla determinazione della nuova soglia di anomalia, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione.



- e) In caso di fallimento dell'aggiudicatario dell'appalto o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o risoluzione del contratto o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DPR 252/98, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
- f) L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;
- g) sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
- h) i risultati di gara saranno pubblicati su SINTEL e sul sito di FM;
- i) ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 - VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA


In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, Fondazione Milano si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo, o, in caso di ulteriore decadenza, al concorrente che segue il secondo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati negli atti di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale delle prestazioni oggetto dell'appalto. Nel caso in cui Fondazione Milano dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato da Fondazione Milano avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

ART. 9 - PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Scuole Civiche di Milano F.d.P.

- 1. Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare a Fondazione Milano[®], mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.
- 2. In caso di presentazione di tale dichiarazione , Fondazione Milano® consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti .
- 3. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, Fondazione Milano® consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.
- 4. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.



ART. 10 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti inviando una mail ad appalti@fondazionemilano.eu, entro il termine previsto indicato a pagina 4.